

STATUTO  
TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

**Art.1 Denominazione**

Per iniziativa della Confederazione Italiana Agricoltori, che assume la qualifica di socio promotore e per gli scopi di cui all'art. 4 è costituita un' Associazione denominata " AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali " e in breve anche soltanto "AIEL" , in seguito indicata anche come Associazione .

Nell'espletamento delle sue funzioni l'Associazione può collaborare con tutte le organizzazioni di rappresentanza della filiera delle produzioni agricole e forestali ad uso energetico e con gli organismi pubblici a livello internazionale, europeo, nazionale e locale e comunque con tutti gli enti ed organizzazioni interessate allo sviluppo delle energie rinnovabili..

L'Associazione non ha scopo di lucro.

**Art. 2 Sede**

L'Associazione ha sede legale in Roma Via Mariano Fortuny 20. Il consiglio direttivo può istituire sedi periferiche o sedi operative in Italia e nei Paese dell'Unione Europea.

**Art. 3 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4 Scopi e finalità**

L'Associazione ha come fine la promozione e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola e forestale e lo sviluppo del loro utilizzo per fini civili, agricoli ed industriali. In particolare l'associazione, in sintonia con le linee programmatiche del, socio promotore si prefigge di :

- rappresentare in tutte le sedi istituzionali, politiche ed economiche, l'interesse dei soci;
- valorizzare le tecnologie di conversione energetica alimentate a biomasse, biogas e bioliquidi di origine agricola e forestale finalizzate alla produzione di energia nell'ambito delle politiche di sviluppo agricolo e forestale, della filiera agroenergetica nella sua accezione più ampia e del sistema energetico nazionale ed internazionale;
- favorire lo sviluppo professionale di tutti gli operatori del settore , ivi compresi i produttori e distributori dei biocombustibili, i costruttori, distributori, installatori, manutentori, gestori e progettisti di tutte le tecnologie afferenti al comparto agroenergetico;
- promuovere la qualità dei combustibili legnosi e la gestione forestale sostenibile;
- implementare gli interventi di efficienza energetica in tutte le loro applicazioni ed evoluzioni, nell'ambito di un modello economico ambientalmente sostenibile, orientato alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla decarbonizzazione dell'economia;
- sostenere la crescita economica delle aree rurali attraverso la diffusione dell'utilizzo dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali come fonte di energia rinnovabile, anche mediante la costituzione di forme associative o la promozione di aggregazioni territoriali tra soggetti della filiera agroenergetica;

- operare presso le istituzioni pubbliche per favorire l'adozione di provvedimenti normativi che diano impulso a tutte le energie rinnovabili di origine agricola e forestale prodotte secondo pratiche, tecnologie, comportamenti ispirati alla sostenibilità, alla valorizzazione dello sviluppo locale e delle risorse del territorio, al rispetto dei diritti delle persone;
- promuovere studi e ricerche dirette alla valorizzazione delle biomasse per uso energetico, alla crescita della filiera agroenergetica e dell'innovazione tecnologica dell'intero settore;
- diffondere la conoscenza delle più moderne tecnologie per la coltivazione, raccolta, lavorazione e trasformazione delle colture agricole e forestali da destinare alla produzione di energia, comprese le più efficienti modalità di produzione e distribuzione di energia ottenuta dalle biomasse e dai relativi sottoprodotti;
- promuovere presso i consumatori ed utenti la conoscenza dei vantaggi ambientali, economici e sociali derivanti dall'uso a fini energetici dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, dall'impiego di tecnologie di produzione energetica conformi agli standard di qualità europei, nonché la conoscenza delle opportunità offerte dalle norme e dai provvedimenti vigenti a livello regionale, nazionale e internazionale;
- favorire l'espansione delle energie rinnovabili nel settore agricolo e forestale sia nella produzione che nell'utilizzo, come concreta opportunità d'impresa per l'intero sistema economico;
- Operare, nell'interesse dei soci per l'aggregazione dell'offerta di prodotti e sottoprodotti di origine agricola e forestale a destinazione energetica, anche attraverso la promozione di accordi di filiera ed altri strumenti di contrattazione collettiva.

L'Associazione, di intesa con il socio promotore, la Confederazione Italiana Agricoltori, attua, tutte le iniziative utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, quali, a mero titolo esemplificativo:

- organizzare direttamente o in collaborazione con terzi, convegni, seminari, incontri, riunioni, sul tema agroenergetico e sugli argomenti connessi;
- svolgere attività informativa, con gli opportuni mezzi di comunicazione, presso gli associati e presso il pubblico in genere, riguardo l'utilizzo energetico delle biomasse di origine agricola e forestale;
- curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, di opuscoli, di periodici non quotidiani, di videocassette, di film e di quanto altro, per trattare, dibattere e divulgare argomenti oggetto delle attività dell'Associazione.
- promuovere, coordinare, favorire e svolgere studi e ricerche, anche istituendo borse di studio, premi ed altre forme di incentivo;
- predisporre visite guidate ed incontri per far conoscere le esperienze più significative nel settore, messe in atto a livello nazionale ed internazionale;
- partecipare e organizzare fiere, mercati, esposizioni nazionali ed internazionali e altre iniziative similari;
- promuovere, istituire e gestire direttamente o in base a convenzioni con enti pubblici o privati, corsi e programmi di formazione, di informazione e di assistenza tecnica per i propri soci e più in generale per tutti i diversi operatori del settore agroenergetico e per coloro che sono interessati all'utilizzo energetico delle biomasse agro-forestali nell'ambito delle varie espressioni della filiera;
- organizzare, promuovere e/o gestire direttamente o con la collaborazione e/o partecipazione di terzi sistemi di attestazione e certificazione della qualità di biocombustibili, ovvero sistemi di certificazione volontaria di prodotti, processi o modelli di gestione in tutta la filiera agroenergetica;
- fornire assistenza e consulenza ai soci ed a terzi che intendono realizzare programmi o progetti nel settore;

- partecipare a progetti e programmi locali, nazionali ed internazionali finalizzati alla promozione, innovazione, sviluppo e diffusione delle bioenergie, delle filiere e delle tecnologie ad esse collegate;
- collaborare con Enti pubblici o privati che perseguono scopi simili ai propri.

L'Associazione potrà, per il conseguimento degli scopi sociali, sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali, comunitari e internazionali, anche partecipando a bandi, gare, concorsi e simili.

L'Associazione potrà aderire e partecipare, anche acquisendo quote e azioni, a società, imprese, consorzi, enti e organismi di qualunque tipo e natura.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie – senza fine di collocamento presso terzi – e fidejussori ritenuti necessari, utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **Art. 5 Soci**

Possono essere soci ordinari tutti i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che svolgono una attività di impresa riconducibile al settore agroenergetico che condividono le finalità della associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, le organizzazioni di qualunque tipo, che non svolgono una attività di impresa riconducibile al settore agroenergetico e che condividono le finalità dell'associazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione della domanda scritta, contenente l'impegno a sostenere e sviluppare l'Associazione sia economicamente sia propagandandone gli scopi e le attività.

I soci con l'adesione si obbligano ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione; a versare la quota associativa iniziale e le quote contributive annuali come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, a cooperare comunque al raggiungimento dei fini sociali, astenendosi da atti pregiudizievoli agli interessi della associazione.

La Confederazione Italiana Agricoltori, quale socio promotore, è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio Direttivo per la realizzazione dei fini sociali e deve versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio direttivo, ma comunque non inferiore almeno al triplo di quella ordinaria.

I soci sostenitori versano i contributi associativi nella misura che il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce per tale categoria di soci. Il mancato versamento annuo della quota stabilita per tale categoria di soci, comporta la perdita della qualità di socio sostenitore.

Nell'ambito della associazione possono essere costituiti dei gruppi di interesse economico nei diversi settori. Il funzionamento del gruppo è disciplinato da un proprio regolamento interno che ne stabilisce le modalità di adesione e organizzazione, il programma di attività, il riparto tra i suoi membri delle spese necessarie alla realizzazione del programma annuale, la nomina del comitato operativo che ha il compito di coordinare le specifiche iniziative. Il regolamento interno è approvato dal gruppo stesso, su indicazione del Consiglio Direttivo della Associazione. I membri del gruppo dovranno preventivamente aderire ad Aiel e dividerne lo statuto e le finalità.

## **Art 6 Recesso ed esclusione**

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo recesso da parte del socio, da inviare al presidente, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

La dichiarazione di recesso non fa venire meno l'obbligo del socio al pagamento delle quote sociali dovute alla data del recesso, comprese quelle dell'anno in corso al momento della comunicazione.

L'associato può essere escluso con delibera motivata e insindacabile del Consiglio Direttivo per violazione agli obblighi derivanti dal presente statuto e dalle delibere validamente assunte dagli

organi dell'associazione. Costituisce specifico motivo di esclusione il mancato pagamento nei termini delle quote contributive annue.

Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'esclusione del socio in caso di comportamenti gravemente pregiudizievoli per il perseguimento degli scopi della associazione.

## TITOLO II - GLI ORGANI

### **Art. 7 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci,  
il Consiglio Direttivo,  
il Presidente;  
il Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 8 Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti da almeno un mese prima della data dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci sostenitori possono partecipare alla assemblea e dare il loro contributo alle attività della associazione, ma non hanno diritto al voto.

Può partecipare all'assemblea in qualità di socio ordinario o di socio sostenitore il rappresentante legale del soggetto aderente ovvero un proprio rappresentante all'uopo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera o altro mezzo idoneo, anche in via informatica, da inviarsi, presso l'indirizzo postale o indirizzo di posta elettronica del socio indicati nella domanda di iscrizione o successivamente comunicati, almeno otto giorni prima della adunanza. La convocazione deve contenere la materia da trattare, il giorno, ora e luogo della adunanza. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e ogni altra volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci o il socio promotore.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti il rappresentate del socio promotore e almeno la metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti soci ordinari, purché sia presente il rappresentante del socio promotore.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

L'Assemblea dei soci:

- a) determina il numero dei membri del consiglio direttivo e li elegge secondo quanto stabilito al successivo art. 9;
- b) approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera, su proposta del socio promotore, sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- d) delibera su proposta del socio promotore lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

### **Art. 9 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, .

Il socio promotore ha diritto di indicare direttamente fino ad un terzo dei componenti il consiglio in relazione al numero complessivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) delibera le linee programmatiche di politica associativa ed organizzativa dell'Associazione
- b) delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società
- c) delibera la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, deliberando su contratti, convenzioni o intese;
- d) decide sull'ammissione e sulla esclusione dei soci ;
- e) stabilisce la pianta organica del personale e le relative assunzioni o licenziamenti;
- f) delibera sulla apertura di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e stabilisce annualmente le quote associative dei soci ordinari e sostenitori
- h) indica i propri rappresentanti negli organi delle eventuali altre associazioni a cui si vorrà aderire;
- i) approva eventuali regolamenti interni della associazione;
- j) nomina, tra i membri indicati dal socio promotore, il Presidente;
- k) nomina uno o più vice Presidenti;

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, il compimento attività di sua competenza, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a) d) g) i) J) e k) .

Il Consiglio Direttivo può istituire e nominare il Comitato Tecnico Scientifico della Associazione, composto da un massimo di nove persone, scelte tra soci e non soci, individuate tra ricercatori, accademici ed esperti del settore agroenergetico, con compiti volti a fornire un supporto scientifico all'associazione.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente oppure, quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con lettera, posta elettronica o fax, recante l'ordine del giorno, spedita o inviata almeno otto giorni prima della data della riunione, ai membri del Consiglio. In caso d'urgenza, la convocazione può essere notificata mediante telegramma, fax o posta elettronica, tre giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per via telematica, anche attraverso posta elettronica ovvero in audioconferenza o in videoconferenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La cessazione della qualità di socio comporta la decadenza immediata dalla carica di Consigliere salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo..

## **Art. 10 Presidente**

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione anche in giudizio; ha il potere di riscuotere o a far riscuotere da un suo delegato somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; nomina avvocati, procuratori, arbitri o consulenti dinanzi a qualsiasi autorità o collegio arbitrale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige e controlla il regolare andamento dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo, a cui propone le iniziative più opportune per il conseguimento degli obiettivi.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano per età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la firma ad altri per singoli atti o serie di atti.

Il Presidente delibera, in caso di particolare urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo stesso escluse quelle indicate all'art. 9, lettere a) d) g) i) J) e k) e sempre che tali materie non siano state delegate ad altri consiglieri, ai sensi del precedente art. 9. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella adunanza immediatamente successiva

### **Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile e amministrativa della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. E' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, ed è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per tre anni, ed è presieduto da un iscritto all'Albo Ufficiale.

Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea di bilancio, con propria autonoma relazione, sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione. Può, in caso di gravi violazione di principi di correttezza e regolarità contabile ed amministrativa, richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per riferire ad essa direttamente. In caso di rifiuto, può provvedere direttamente il presidente del Collegio dei Revisori.

## TITOLO III - LE RISORSE

### **Art. 12 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di ammissione e dalle contribuzioni straordinarie versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle riserve, dai fondi e da qualunque altra somma accantonata per iniziative o finalità specifiche.

Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti tra i soci.

Gli associati receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

### **Art.13 Entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a) dalle quote annuali versate dal socio promotore, dai soci ordinari, dai soci sostenitori;
- b) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi enti pubblici nazionali, comunitari e internazionali;
- c) da qualsiasi altra entrata o cespite anche proveniente da eventuali attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

### **Art. 14 Bilanci**

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, redatti secondo il criterio di competenza e secondo lo schema unico adottato dalla CIA, sono approvati dagli organi competenti, di cui agli articoli precedenti.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è approvato entro i sei mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio.

#### TITOLO IV - NORME FINALI E DI RINVIO

##### **Art. 15 Marchio e Logo “AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali”**

L'Associazione Nazionale AIEL è proprietaria e titolare esclusiva del marchio, della denominazione e del logo “AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali”.

Essa può concederne l'uso a terzi, sulla base di un regolamento che il Consiglio direttivo andrà ad approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento. .

Il Consiglio Direttivo stabilisce le forme e modalità di accesso e circolazione interattiva al sito WEB ([www.aiel.cia.it](http://www.aiel.cia.it)), di cui la Associazione è titolare esclusiva, da parte dei soci e non soci, le modalità di inserimento e presentazione dei dati istituzionali relativi agli associati.

##### **Art. 16 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato o contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.